

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO, BARTOLOMEI e AJROLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1964

Disciplina delle elezioni delle Federazioni degli Ordini sanitari

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con sentenza del 3 luglio 1961, n. 43, osservava che: «...l'esigenza sancita dall'articolo 48 della Costituzione che il voto, oltrechè personale e segreto, deve essere anche uguale, riflette l'espressione del voto nel senso che ad essa i cittadini addiventano in condizioni di perfetta parità, *non essendo ammesso nè il voto plurimo nè il voto multiplo*.

Ciascun voto, quindi, nella competizione elettorale, contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi dell'amministrazione locale...».

La medesima Corte, con la sentenza numero 168, del 23 dicembre 1963, ribadiva tale principio in occasione della trattazione relativa alle elezioni del Consiglio superiore della Magistratura.

Non v'è dubbio che ad enti pubblici quali sono gli Ordini dei sanitari, si impone la osservanza del dettato dell'articolo 48 della Costituzione, anche perchè essi partecipano alla amministrazione della disciplina sanitaria che è tra le principali istanze della vita dello Stato, del quale sono organi insostituibili.

Con l'articolo 13 della vigente legge (decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato

13 settembre 1946, n. 233), secondo il quale ciascun presidente d'Ordine dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti al rispettivo albo professionale, bastano i presidenti di pochissimi Ordini sanitari a determinare la politica professionale, che ha assunto ormai una importanza vastissima, dopo le attribuzioni che recenti disposizioni hanno affidato agli Ordini e alle Federazioni nazionali.

Di conseguenza si hanno oltre sessantacinque province che, praticamente, vengono escluse dalla formazione degli organi direttivi centrali dei sanitari italiani.

Il presente disegno di legge, modificando in parte il sistema attuale, tende ad eliminare tale anomalia.

Si obietterà che i presidenti di Ordine che ora dispongono della facoltà di votare dieci, quindici e anche venti volte per un medesimo Comitato centrale, rappresentano un corrispondente numero di professionisti.

Ma occorre riflettere che la funzione degli Ordini professionali non è di interesse privatistico, bensì di interesse essenzialmente pubblico, con esclusione di ogni movente settoriale proprio delle organizzazioni sindacali. Pertanto ciascun Ordine, anche delle province minori, deve poter far valere pure

le istanze dei professionisti di quelle zone dove l'attività sanitaria è praticata in condizioni ben diverse da quelle dei grandi centri.

Invece del voto plurimo per ciascun presidente, abbiamo ritenuto perciò equo adottare il sistema del voto *unico* affidato a ciascun componente dei Consigli direttivi degli Ordini. Allo scopo di evitare motivi di disagio ai singoli ed inconvenienti organizzativi collegati al convenire in Roma di tutti i predetti sanitari (che, per le Federazioni maggiori, raggiungono il migliaio), si è introdotto il voto per corrispondenza, già a suo tempo adottato per le elezioni in sede provinciale.

* * *

Insieme con la suddetta modifica all'attuale legislazione, ne sono state proposte alcune di ordine secondario, ma di importanza rilevante ai fini della più idonea disciplina delle elezioni, ed ai fini di una più congrua funzione rappresentativa degli organi direttivi.

Si propone pertanto che il numero dei componenti dei Comitati centrali di tutte le Federazioni, sia elevato a 19, acciocchè vi sia la possibilità di una più larga rappresentanza regionale.

L'articolo 117 della Costituzione, infatti, elenca fra le competenze delle Regioni, anche la normativa riguardante l'assistenza sanitaria ed ospedaliera; e nelle Regioni a statuto speciale si hanno gli assessorati alla sanità, con i quali le rappresentanze dei sanitari debbono avere continui e diretti rapporti.

In conseguenza dell'aumento del numero dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni sanitarie, nell'ambito dei Comitati stessi è ovviamente istituita una « Giunta esecutiva » di cinque membri, avente funzioni di normale amministrazione, come è nella prassi di tutti i maggiori enti.

Si stabiliscono poi norme particolari per la formazione e presentazione delle liste dei

candidati ai Comitati centrali, ovviando ad inconvenienti che possono verificarsi nella qualificazione della politica sanitaria, e favorendo una consapevole responsabilità sia dei candidati, sia degli elettori, nella scelta e nella nomina dei propri rappresentanti.

Oggidì, come è noto, non esiste in questo settore alcuna norma di quelle in atto per la formazione di qualsiasi lista elettorale, sussistenti anche per organismi meno importanti di quelli in oggetto.

Inoltre si propone una modifica alla data in cui debbono svolgersi, per legge, le operazioni elettorali per il rinnovo dei più volte citati Comitati centrali; e cioè lo spostamento di tale data, la quale invero, attualmente, non è esattamente fissata dalla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, articolo 3, mentre viene precisata solo dal Regolamento 10 dicembre 1959, n. 1360.

La fissazione delle elezioni dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali al periodo fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dell'anno successivo alle elezioni provinciali, ha due conseguenze:

a) di ripristinare la norma dell'articolo 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, che lasciava il tempo di un anno tra i due gradi di elezioni (norma che è stata ristretta dal Regolamento 10 dicembre 1959, n. 1360, che ha imposto le elezioni a carattere nazionale entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello delle elezioni provinciali);

b) di dar tempo che siano eliminate le contestazioni relative alle elezioni provinciali, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, il quale stabilisce che la Commissione centrale competente esamini i ricorsi entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati.

Con il presente disegno di legge, i proponenti ritengono di offrire il mezzo per una maggiore adesione di tutta la classe sanitaria della Nazione ai sempre crescenti incombenti che essa deve affrontare nella evoluzione della vita sociale del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di diciannove membri ».

Art. 2.

All'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunti i seguenti comma:

« Nell'ambito del Comitato centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e di due membri eletti dal Comitato centrale stesso tra i suoi componenti.

Alla Giunta di cui al precedente comma compete la esecuzione delle deliberazioni del Comitato centrale, nonchè l'adozione di eventuali provvedimenti contingenti ed urgenti che devono essere ratificati nella successiva riunione del Comitato centrale ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, è soppresso.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti e dai componenti dei Consigli direttivi degli ordini o collegi provinciali, ogni triennio, tra gli iscritti agli Albi, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i componenti dei Comitati centrali da eleggere.

Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360.

È consentita anche la votazione a mezzo posta.

In tal caso i componenti dei Consigli direttivi provinciali che non intervengono personalmente all'Assemblea possono partecipare alle elezioni restituendo alla presidenza del seggio la scheda loro inviata assieme all'avviso di convocazione riempita dei nomi dei membri da eleggere.

La scheda rinchiusa nella relativa busta viene spedita entro una seconda busta suggellata su cui l'elettore appone la propria firma legalizzata dal Sindaco in esenzione di spesa.

La spedizione va fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente dell'assemblea prima della chiusura della votazione rileva e fa constatare l'integrità della busta e dei sigilli, la provenienza e la esistenza della firma dell'elettore sopra ogni busta, e quindi, lacerata la busta esterna, depone l'altra senza aprirla, nell'urna prendendo nota del nome dell'elettore nell'elenco dei votanti ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sopra riportato, è aggiunto il seguente articolo 13-bis :

«*Art. 13-bis.* — Le liste dei candidati per i Comitati centrali delle Federazioni sanitarie devono essere presentate da almeno venti consiglieri di Ordine o Collegio non più tardi del ventesimo giorno antecedente quello di inizio delle elezioni.

Nessuno può essere candidato in più di una lista; ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei membri del Comitato centrale da eleggere.

La lista deve essere controfirmata dai candidati ed essere presentata alla segreteria della Federazione competente.

È nullo il voto dato a chi non sia compreso in una delle liste dei candidati debitamente presentate ».

Art. 5.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360, è soppresso.

L'articolo 26 del Regolamento 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno.

Le elezioni dei Comitati centrali hanno luogo nell'anno successivo a quello delle elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini o Collegi nel periodo di tempo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

L'avviso di convocazione, ai fini delle elezioni, a tutti i componenti dei Consigli direttivi degli Ordini o Collegi deve essere inviato, con allegata la scheda di votazione, per mezzo di lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della votazione ».